

REGIME CONTABILE AGEVOLATO (D.L. N. 98/2011)

AGENZIA ENTRATE

Si tratta di un particolare regime contabile agevolato in vigore dal 1° gennaio 2012 che è rivolto a coloro che non hanno i requisiti per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio oppure vi fuoriescono per scadenza temporale (la fine del quinquennio o, se successivo, il compimento del 35esimo anno di età).

Il regime contabile agevolato è applicabile anche per coloro che, pur avendo i requisiti per il regime fiscale di vantaggio, avevano optato per il regime ordinario o per il regime delle iniziative produttive.

REQUISITI

Rientrano nel regime contabile agevolato gli imprenditori/professionisti/artisti che presentano le seguenti caratteristiche:

- sono residenti nel territorio dello Stato;
- non si avvalgono dei regimi speciali di determinazione dell'Iva;
- non partecipano a società di persone o associazioni professionali o Srl trasparenti;
- non effettuano in via esclusiva o prevalente attività di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;

Devono inoltre sussistere le seguenti condizioni:

- nel triennio solare precedente, non avere acquistato beni strumentali per un importo superiore a 15.000 euro;
- nell'anno solare precedente:
 - avere conseguito ricavi/compensi non superiori a 30.000 euro (in caso di inizio attività in corso d'anno il limite deve essere raggiunto all'anno);
 - non avere effettuato cessioni all'esportazione;
 - non avere sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
 - non avere erogato utili di partecipazione ad associati che apportano lavoro.

VANTAGGI E ADEMPIMENTI

Il regime contabile agevolato consente i seguenti vantaggi:

- esonero dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili;
- esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- esonero dalla liquidazione e dai versamenti periodici dell'Iva (compreso l'acconto);
- esonero dall'Irap (versamento e dichiarazione).
- Il contribuente rimane tuttavia è obbligato a:
 - fatturare e certificare i corrispettivi e a conservare le fatture emesse e ricevute;
 - presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA con versamento a saldo dell'imposta;
 - presentare la dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e a versare le imposte in acconto e a saldo;
 - versare l'acconto e il saldo delle addizionali regionali;
 - adempimenti previsti per i sostituti d'imposta;
 - studi di settore e parametri;
 - comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai fini dello spesometro;
 - comunicare i dati relativi alle operazioni con Paesi black list.

Il reddito si determina secondo le regole ordinarie:

- per il lavoro autonomo (art. 54 Tuir), con applicazione del principio di cassa
- per l'attività d'impresa (art. 66 Tuir), con applicazione del principio di competenza.

Le imposte sono versate nella misura ordinaria. L'Iva deve essere addebitata in fattura.

MODALITÀ OPERATIVE

Il regime contabile agevolato può essere applicato fino al mantenimento dei requisiti sopra elencati. Il contribuente ha comunque la possibilità di optare per un regime diverso.

La scelta del regime va operata in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività (modello AA9)

DECADENZA DAL REGIME

Il regime contabile agevolato termina:

- **a partire dall'anno successivo se viene meno uno dei requisiti previsti o se si verifica una causa di esclusione.**
- **a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.**

È possibile rientrare nel regime contabile agevolato:

- **a partire dall'anno successivo a quello in cui si riacquistano i requisiti di accesso;**
- **in seguito a revoca dell'opzione per il regime ordinario (che ha durata minima di tre anni).**

Fonti normative: *Il nuovo regime contabile agevolato, in vigore dal 1° gennaio 2012, è disciplinato dall'art. 27, comma 3, Decreto Legge n. 98/2011 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia entrate 22 dicembre 2011.*